

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI TICINETO

Provincia di Alessandria

COMUNE DI TICINETO

**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

COMUNE DI TICINETO

Indice

| | |
|---|----|
| ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE | 3 |
| ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE | 4 |
| ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO | 8 |
| ART. 4 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO | 8 |
| ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO | 13 |
| ART. 6 - DEFINIZIONI E DEROGHE | 14 |
| ART. 7 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE | 15 |
| ART. 8 - ORARI | 15 |
| ART. 9 - LIMITI MASSIMI | 16 |
| ART. 10 - EMERGENZE | 16 |
| ART. 11 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO | 16 |
| ART. 12 - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE | 17 |
| ART. 13 - ORARI | 17 |
| ART. 14 - LIMITI MASSIMI | 18 |
| ART. 15 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI | 19 |
| ART. 16 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE | 20 |
| ART. 17 - MACCHINE DA GIARDINO | 21 |
| ART. 18 - MACCHINE AGRICOLE | 21 |
| ART. 19 - ALLARMI ACUSTICI | 21 |
| ART. 20 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO | 22 |
| ART. 21 - IMPIANTI DI LAVAGGIO | 22 |
| ART. 22 - CANNONCINI ANTIVOLATILI | 22 |
| ART. 23 - ORDINANZE | 23 |
| ART. 24 - SANZIONI | 23 |
| ART. 25 - SOSPENSIONE REVOCA AUTORIZZAZIONI | 23 |
| ART. 26 - DISPOSIZIONI FINALI | 24 |
| ART. 27 - DECADENZA | 24 |
| ALLEGATO 1 | 25 |
| ALLEGATO 2 | 28 |

COMUNE DI TICINETO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95 e della L.R. n.52/2000.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge 447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma. dell'art. 659 del C.P.

Definizioni

Si definiscono:

1. Attività Rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. Attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

COMUNE DI TICINETO

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

COMUNE DI TICINETO

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

| | classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00) | Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00) |
|-----|--|--|--|
| I | aree particolarmente protette | 45 | 35 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 50 | 40 |
| III | aree di tipo misto | 55 | 45 |
| IV | aree di intensa attività umana | 60 | 50 |
| V | aree prevalentemente industriali | 65 | 55 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 65 | 65 |

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

COMUNE DI TICINETO

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

| | classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00) | Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00) |
|-----|--|--|--|
| I | aree particolarmente protette | 50 | 40 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 55 | 45 |
| III | aree di tipo misto | 60 | 50 |
| IV | aree di intensa attività umana | 65 | 55 |
| V | aree prevalentemente industriali | 70 | 60 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

COMUNE DI TICINETO

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

COMUNE DI TICINETO

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

| | classi di destinazione d'uso del territorio | Tempi di riferimento: diurna (6.00-22.00) | Tempi di riferimento: notturno (22.00-6.00) |
|-----|--|--|--|
| I | aree particolarmente protette | 47 | 37 |
| II | aree prevalentemente residenziali | 52 | 42 |
| III | aree di tipo misto | 57 | 47 |
| IV | aree di intensa attività umana | 62 | 52 |
| V | aree prevalentemente industriali | 67 | 57 |
| VI | aree esclusivamente industriali | 70 | 70 |

valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/95.

COMUNE DI TICINETO

ART. 3 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.14 della L.R. n.52/2000, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A. o di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali.

ART. 4 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'art. 2 della Legge 447/95, i seguenti soggetti:

- titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della Legge 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

